ARRIVO
S.N.A.D.
Data 22-7-2002
Prot. n° 1697/SK

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
2° REPARTO - 3^ DIVISIONE
Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA
Tel. 06.4986.2324/2412 – FAX 06.4986.2409

Prot. C/3/46902 **ROMA** 17 LUG. 2002

ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Disciplina del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il D.P.R. 28.5.2001 n. 311 pubblicato nella G.U. n. 178 del 2.8.2001 ha introdotto, all'art.5, significative innovazioni finalizzate alla semplificazione di taluni procedimenti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, in precedenza disciplinati dall'art. 43 del Testo Unico della Legge sugli ufficiali ed agenti di p.s. approvato con R.D. 31.8.1907 n. 690 e dall'art. 81 del Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza di cui al R.D. 20.8.1909 n. 666.

Per questa Amministrazione, com'è noto, in base alla cennata precedente normativa era stato predisposto con il Ministero dell'Interno un Decreto Interministeriale in data 11.10.1958 ed era stata emanata da parte della ex Direzione Generale per gli Operai la circolare n. 73500 del 28.6.1973 concernente la procedura da seguire per il conferimento della qualifica in argomento.

La suddetta semplificazione introdotta dal citato D.P.R. 311/2001, consiste nell'attribuire non più al suddetto Ministero dell'Interno ma alla stessa Prefettura competente per l'istruttoria anche la competenza a deliberare il conferimento della qualifica in parola.

Pertanto – in attuazione della normativa in esame e a modifica di quanto indicato nella predetta circolare della ex Difeoperai n. 73500 del 28.6.1973 – per l'eventuale attribuzione al personale civile di questa Amministrazione della ripetuta qualifica di agente di P.S. dovrà essere seguita la procedura di seguito indicata.

La qualifica di agente di Pubblica Sicurezza può essere conferita al personale civile di questa Amministrazione inquadrato nei profili professionali n.23 "addetto ai servizi di vigilanza" della 4^ qualifica funzionale (ora area B posizione economica B1) e 27 "capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia" della 5^ qualifica funzionale (ora area B posizione economica B2), in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del menzionato D.P.R. 311/2001 e cioè:

./.

- maggiore età
- diploma di scuola media inferiore
- non aver riportato condanne e pena detentiva per delitto non colposo
- non essere sottoposto a misura di prevenzione
- godimento dei diritti civili e politici

L'Ente di appartenenza degli interessati – accertato il possesso da parte dei medesimi dei predetti requisiti anche tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445 – dovrà inoltrare, per ogni dipendente una proposta alla scrivente, la quale provvederà a trasmettere all'Ente stesso un tesserino in bianco.

Detto tesserino, completato dal bollo dell'Ufficio, nonché dal visto per l'autenticità dello stesso da parte del Direttore dell'Ente, dovrà essere inviato alla competente Prefettura – dandone conoscenza alla scrivente D.G. - insieme alla predetta certificazione relativa al possesso dei ripetuti requisiti nonché ad uno specchio, in duplice copia, dal quale risultino le generalità, l'Ente di appartenenza, la residenza, il domicilio dell'interessato.

Soltanto quando la predetta Prefettura avrà provveduto a trasmettere all'Ente proponente il tesserino di cui sopra debitamente compilato, il dipendente titolare di esso potrà iniziare l'esercizio delle attribuzioni conferitegli.

Allorquando il dipendente interessato cessi dal servizio, oppure venga trasferito ad altro Ente ovvero cessi dall'esplicare le mansioni di agente di P.S. il predetto tesserino dovrà essere restituito a questa Direzione Generale.

In caso di smarrimento, il titolare del tesserino in questione dovrà presentare denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione all'Ente di appartenenza, il quale avrà cura di informare la scrivente D.G. e formulare, in caso di necessità, una nuova proposta per il rilascio di un altro tesserino trasmettendo, in ogni caso, copia della suddetta denuncia.

Si reputa, altresì, utile soggiungere che le Prefetture competenti valuteranno l'opportunità di predisporre, in caso di sopravvenuta carenza di taluno dei requisiti soggettivi prescritti, i provvedimenti di revoca della qualifica di agente di P.S. ai dipendenti interessati, nel rispetto del principio del contraddittorio e previa contestazione degli addebiti da parte di questa Amministrazione di appartenenza.

Nel D.P.R. 311/2001 è disciplinato, inoltre, l'istituto della sospensione della qualifica di agente di P.S. allorché al dipendente interessato sia irrogato un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, ovvero quando sia emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale.

La nuova disciplina prevede, infine, che il giuramento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 231 del Decreto Leg.vo del 1998 n. 51, sia prestato davanti al Prefetto o ad un suo delegato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)